



ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE  
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Direzione generale

Direzione centrale organizzazione digitale

Direzione centrale rapporto assicurativo

Circolare n. 37

Roma, 30 dicembre 2019

Al Dirigente generale vicario  
Ai Responsabili di tutte le Strutture centrali e territoriali  
e p.c. a: Organi istituzionali  
Magistrato della Corte dei conti delegato all'esercizio del controllo  
Organismo indipendente di valutazione della performance  
Comitati consultivi provinciali

## Oggetto

Assicurazione contro gli infortuni domestici. Obbligo di iscrizione con modalità esclusivamente telematiche dal 1° gennaio 2020. Servizi *online* per la prima iscrizione e per l'iscrizione annuale dei soggetti esonerati dal versamento del premio.

## Quadro normativo

- /// **Legge 3 dicembre 1999, n. 493:** "Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici".
- /// **Legge 30 dicembre 2018, n. 145:** "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", articolo 1, commi 534 e 535.
- /// **Decreto 13 novembre 2019 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze** registrato dalla Corte dei Conti in data 12 dicembre 2019 concernente l'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico - modalità e termini di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 534 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, adottato sulla base della determinazione presidenziale dell'INAIL n. 212 del 2 luglio 2019".
- /// **Determina del Presidente dell'Inail 30 dicembre 2019, n. 49:** "Modalità e tempi per l'avvio dei servizi telematici per l'assicurazione contro gli infortuni domestici in attuazione dell'articolo 11, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 13 novembre 2019".

‖ **Circolare Inail 24 dicembre 2015, n. 94:** "Sistema dei pagamenti elettronici pagoPA. Pagamento tramite pagoPA del premio per il rinnovo dell'assicurazione contro gli infortuni domestici dal 1° gennaio 2016".

‖ **Circolare Inail 22 gennaio 2019, n. 2:** "Assicurazione contro gli infortuni domestici. Prima informativa sulle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2019 alla legge 3 dicembre 1999, n. 493 (articolo 1, commi 534 e 535, legge 30 dicembre 2018, n. 145)".

## **Premessa**

In attuazione dell'articolo 1, comma 535, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sulla base della determinazione presidenziale dell'Inail del 2 luglio 2019, n. 212, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha adottato il decreto 13 novembre 2019<sup>1</sup>, registrato dalla Corte dei Conti in data 12 dicembre 2019.

Con tale decreto sono stati regolamentati modalità e termini di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 534, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che hanno modificato alcune norme della legge 3 dicembre 1999, n. 493 istitutiva dell'assicurazione contro gli infortuni domestici.

Come già illustrato nella circolare Inail 22 gennaio 2019, n. 2 l'articolo 1, comma 534, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha modificato gli articoli 7, 8, 9 e 10 della legge 3 dicembre 1999, n. 493.

A seguito delle suddette modifiche è stata ampliata e migliorata la tutela assicurativa delle persone che svolgono, a titolo gratuito e senza vincolo di subordinazione, un'attività rivolta alla cura dei componenti della famiglia e dell'ambiente in cui dimorano, in modo abituale ed esclusivo, vale a dire non svolgono altre attività per le quali sussiste obbligo di iscrizione a un altro ente o cassa previdenziale.

L'ampliamento della tutela, che sarà compiutamente illustrata con una successiva circolare, riguarda:

- l'abbassamento dal 27 per cento al 16 per cento del grado di inabilità permanente necessario per la costituzione della rendita;
- la corresponsione di una prestazione *una tantum* di importo pari a euro 300 qualora l'inabilità permanente accertata sia compresa tra il 6 e il 15 per cento;
- il riconoscimento dell'assegno per l'assistenza personale continuativa ai titolari di rendita che versano in particolari condizioni menomative.

In relazione all'ampliamento delle prestazioni, a cui si ha diritto per gli eventi infortunistici avvenuti dal 1° gennaio 2019, l'importo del premio assicurativo a decorrere dalla predetta data è stato fissato dalla legge in euro 24,00 annui.

Con la presente circolare si illustrano i servizi telematici realizzati in attuazione delle disposizioni del decreto 13 novembre 2019 contenute negli articoli 2, 4, 5 e 6 concernenti rispettivamente l'obbligo assicurativo, i premi assicurativi, le modalità di iscrizione e di pagamento degli stessi e il regime sanzionatorio.

L'articolo 11 del predetto decreto ha infatti stabilito che *I rapporti tra l'Inail e gli assicurati o i loro delegati vengono gestiti con modalità telematiche* (comma 1) e che

---

<sup>1</sup> Allegato 1.

*Con successivi provvedimenti dell'Inail saranno definite le modalità e i tempi per l'avvio dei servizi telematici (comma 2).*

In attuazione del predetto articolo 11, comma 2, con determinazione presidenziale 30 dicembre 2019, n. 49<sup>2</sup> sono state definite le modalità e i tempi per l'avvio dei servizi telematici per l'assicurazione contro gli infortuni domestici.

### **Servizi telematici per l'assicurazione contro gli infortuni domestici**

La citata determinazione ha stabilito l'avvio dal 1° gennaio 2020 dei seguenti servizi:

*Domanda di iscrizione e richiesta avviso di pagamento*

*Domanda di iscrizione e rinnovo con dichiarazione sostitutiva*

*Invia la richiesta di cancellazione dall'assicurazione*

*Visualizza e stampa avviso di pagamento per rinnovo assicurazione*

*Visualizza e stampa le ricevute degli avvisi pagati online tramite PagoPA*

*Visualizza la situazione assicurativa e i pagamenti*

*Invia segnalazioni e richiesta di informazioni*

I primi tre servizi sono obbligatori **dal 1° gennaio 2020**.

Il servizio *Domanda di iscrizione e richiesta avviso di pagamento* costituisce la modalità esclusiva con cui i soggetti in possesso dei requisiti assicurativi devono richiedere la prima iscrizione e ottenere l'avviso di pagamento PA per effettuare il versamento del premio e assicurarsi contro gli infortuni domestici.

Il servizio *Domanda di iscrizione e rinnovo con dichiarazione sostitutiva* è rivolto ai soggetti in possesso dei requisiti assicurativi e dei requisiti reddituali personali e del nucleo familiare che danno diritto all'esonero dal versamento del premio e deve essere utilizzato dagli utenti sia per effettuare la prima iscrizione all'assicurazione, sia per rinnovare l'assicurazione entro il 31 gennaio di ogni anno.

Il servizio *Invia la richiesta di cancellazione dall'assicurazione* permette agli utenti di comunicare all'Inail di non essere più in possesso dei requisiti assicurativi e richiedere quindi la cancellazione dall'assicurazione.

I suddetti servizi *online* vengono sinteticamente descritti in prosieguo insieme alle disposizioni di riferimento contenute nel decreto 13 novembre 2019.

Per ulteriori dettagli sui servizi si rimanda al manuale utente dei servizi *online* per l'assicurazione contro gli infortuni domestici che sarà disponibile in [www.inail.it](http://www.inail.it) – *Servizi online* dal 1° gennaio 2020.

#### **A. Ambito oggettivo dell'assicurazione, obbligo assicurativo e misura del premio**

In via preliminare si richiamano le norme della legge 3 dicembre 1999, n. 493 che stabiliscono l'ambito oggettivo dell'assicurazione, l'obbligo assicurativo e la misura del premio annuale.

Ai fini dell'assicurazione istituita dalla predetta legge per *lavoro svolto in ambito domestico* si intende l'insieme delle attività prestate nell'ambito domestico, senza

---

<sup>2</sup> Allegato 2.

vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, finalizzate alla cura delle persone e dell'ambiente domestico (articolo 6, comma 2).

Per *ambito domestico* si intende l'insieme degli immobili di civile abitazione e delle relative pertinenze ove dimora il nucleo familiare dell'assicurato; qualora l'immobile faccia parte di un condominio, l'ambito domestico comprende anche le parti comuni condominiali.

Il predetto *lavoro in ambito domestico* si considera svolto in via esclusiva allorché l'assicurato non svolga altra attività che comporti l'iscrizione presso forme obbligatorie di previdenza sociale.

L'assicurazione è obbligatoria: sono soggette all'obbligo di iscrizione all'assicurazione le persone di età compresa tra i 18 e i 67 anni che svolgono in via esclusiva attività di lavoro in ambito domestico (articolo 7, comma 3).

Il premio assicurativo unitario a carico dei soggetti tenuti a iscriversi all'assicurazione è fissato in euro 24 annui, esenti da oneri fiscali (articolo 8, comma 1) e non è frazionabile.

L'articolo 9, comma 3, della legge stabilisce infine che *All'assicurazione non si applica il principio dell'automaticità delle prestazioni.*

L'elevazione da 65 a 67 anni dell'obbligo assicurativo e la nuova misura del premio annuale da 12,91 euro a 24 euro sono state stabilite dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" e si applicano pertanto dal 1° gennaio 2019.

In merito, si precisa che, al fine di allineare il versamento del premio per il 2019 alla nuova misura, nello scorso mese di settembre l'Istituto ha provveduto a richiedere agli assicurati il pagamento dell'integrazione di 11,09 euro entro il 15 ottobre 2019, secondo quanto stabilito dall'articolo 14, comma 1, del decreto 13 novembre 2019, specificando che il mancato pagamento dell'integrazione comporta la perdita dell'assicurazione per l'intero anno 2019 e che in caso di versamento effettuato oltre il predetto termine del 15 ottobre la copertura assicurativa per il 2019 decorre dal giorno successivo al pagamento.

L'articolo 2 del decreto 13 novembre 2019 nel definire le disposizioni di attuazione dell'obbligo assicurativo stabilisce che *Sono soggette all'obbligo di iscrizione all'assicurazione di cui alla legge 3 dicembre 1999, n. 493 le persone di età compresa tra 18 e 67 anni che svolgono in via esclusiva attività di lavoro in ambito domestico inteso come insieme delle attività prestate nell'ambito domestico, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, finalizzate alla cura delle persone e dell'ambiente domestico (comma 1).*

Per i soggetti che raggiungono i 67 anni in corso di assicurazione, è previsto che la stessa mantenga la validità fino alla successiva scadenza annuale del premio (comma 2).

Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto precisa, inoltre, che ai fini dell'obbligo assicurativo per nucleo familiare si intende la famiglia anagrafica come definita dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 e successive modificazioni (regolamento anagrafico della popolazione residente), che dispone che agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nello stesso comune e che una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona.

## **B. Modalità di iscrizione all'assicurazione dal 1° gennaio 2020 (nuove iscrizioni) e regime sanzionatorio. Servizio *Domanda di iscrizione e richiesta avviso di pagamento***

L'articolo 5 del decreto 13 novembre 2019 definisce le modalità di iscrizione e di pagamento dei premi assicurativi.

I soggetti in possesso dei requisiti assicurativi sono tenuti all'iscrizione e al pagamento del premio assicurativo in un'unica soluzione alla data di maturazione degli stessi. La copertura assicurativa opera dal giorno successivo al pagamento del premio, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5 del medesimo articolo (comma 2).

L'iscrizione all'assicurazione si effettua mediante presentazione all'Inail di domanda contenente i dati anagrafici del richiedente e attestante, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, e successive modificazioni, la sussistenza dei requisiti assicurativi di cui al medesimo articolo 2 e la relativa data di decorrenza. Le attestazioni sono sottoposte ai controlli previsti dall'articolo 71 del medesimo decreto (comma 3).

La domanda di iscrizione deve essere presentata almeno due giorni prima della data di maturazione dei requisiti assicurativi anche ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di versamento del premio (comma 4).

In sede di prima iscrizione, il pagamento del premio è considerato nei termini se effettuato entro 10 giorni dalla maturazione dei requisiti assicurativi (comma 5, primo periodo).

Dal 1° gennaio 2020 i soggetti in possesso dei requisiti assicurativi tenuti all'iscrizione e al pagamento del premio assicurativo presentano all'Inail la domanda di iscrizione esclusivamente con modalità telematiche tramite il servizio *Domanda di iscrizione e richiesta avviso di pagamento* disponibile per gli utenti in possesso delle credenziali dispositive in [www.inail.it](http://www.inail.it).

Questo servizio deve essere utilizzato sia dalle persone che devono iscriversi per la prima volta, sia da quelle che, pur essendo state iscritte in passato all'assicurazione, non hanno rinnovato l'assicurazione pagando il premio l'anno precedente o hanno chiesto la cancellazione dall'assicurazione per il venir meno dei requisiti assicurativi.

Per effettuare la domanda di iscrizione il richiedente deve compilare nel servizio *online* la sezione A – Dati del richiedente - e la sezione B – Requisiti assicurativi.

Nella sezione A deve essere indicato, tra gli altri dati, l'indirizzo di posta elettronica o PEC al quale saranno recapitati prima la comunicazione della regolare acquisizione della domanda di iscrizione (ricevuta) e poi l'avviso di pagamento pago PA, necessario per effettuare il versamento.

Nella sezione B l'utente deve dichiarare, sotto la sua responsabilità, di essere in possesso dei requisiti assicurativi richiesti dalla legge per iscriversi all'assicurazione contro gli infortuni domestici e deve indicare nell'apposito campo la data dalla quale è o sarà in possesso dei predetti requisiti (data di maturazione dei requisiti assicurativi).

Con riguardo ai requisiti assicurativi, il servizio *online* richiede all'utente di dichiarare:

- di svolgere in ambito domestico l'insieme delle attività finalizzate alla cura delle persone e dell'ambiente domestico;
- di svolgere le suddette attività a titolo gratuito;
- di svolgere le suddette attività in via esclusiva e abituale;
- di non svolgere altra attività che comporti l'iscrizione presso forme obbligatorie di previdenza sociale.

Per quanto riguarda la data da cui decorre il possesso dei suddetti requisiti assicurativi, vale a dire la **data di maturazione degli stessi e la data di decorrenza dell'assicurazione**, possono verificarsi i seguenti casi.

- 1) L'utente dichiara nel servizio che maturerà i requisiti assicurativi a una **data successiva** a quella del giorno in cui compila e trasmette la domanda di iscrizione.

Come già sopra precisato, infatti, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto interministeriale 13 novembre 2019, la domanda di iscrizione deve essere presentata almeno due giorni prima della data di maturazione dei requisiti assicurativi, anche ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di versamento del premio da effettuarsi in un'unica soluzione alla data di maturazione degli stessi.

Se l'utente indica una data successiva, l'avviso di pagamento di 24 euro elaborato dal sistema riporta come data di scadenza del pagamento la data indicata dall'utente maggiorata di dieci giorni, poiché in sede di prima iscrizione il pagamento del premio è considerato nei termini se effettuato entro dieci giorni dalla maturazione dei requisiti.

Non sono comunque ammesse date superiori a trenta giorni.

Se il versamento è effettuato nel termine indicato nell'avviso di pagamento, l'assicurazione decorre dal giorno di maturazione dei requisiti assicurativi.

- 2) L'utente dichiara nel servizio di aver maturato i requisiti assicurativi a una **data uguale** a quella del giorno in cui compila e trasmette la domanda di iscrizione.

Anche in questo caso l'avviso di pagamento di 24 euro elaborato dal sistema riporta come data di scadenza del pagamento la data indicata dall'utente maggiorata di dieci giorni. L'utente dispone quindi di un congruo lasso di tempo per effettuare il versamento.

Come nel caso precedente, se il versamento è effettuato nel termine indicato nell'avviso di pagamento, l'assicurazione decorre dal giorno di maturazione dei requisiti assicurativi.

- 3) L'utente dichiara nel servizio di aver maturato i requisiti assicurativi a una **data precedente** a quella del giorno in cui compila e trasmette la domanda di iscrizione.

In questo caso l'avviso di pagamento elaborato dal sistema riporta come data di scadenza del pagamento la data di trasmissione della domanda di iscrizione maggiorata di dieci giorni e l'importo del premio di 24 euro all'anno sarà maggiorato della somma aggiuntiva prevista dall'articolo 6 del decreto interministeriale 13 novembre 2019, calcolata in base alla data di maturazione dei requisiti assicurativi indicata dall'utente nella domanda di iscrizione.

Il predetto articolo 6 ha stabilito infatti che *nel caso di inosservanza dell'obbligo del versamento del premio assicurativo di cui all'articolo 4, comma 1, alle scadenze di cui all'articolo 5, è dovuta una somma aggiuntiva di importo pari alla metà del premio stesso, se il pagamento è effettuato entro 60 giorni dalle scadenze medesime, ovvero pari all'ammontare del premio stesso, se il pagamento è effettuato oltre tale termine (comma 1).*

Il comma 2 della predetta disposizione precisa che *nel caso di inosservanza dell'obbligo del versamento del premio per più annualità, la somma aggiuntiva è fissata nella misura massima di 24,00 euro.*

In caso di domanda presentata dopo la data di maturazione dei requisiti assicurativi, l'assicurazione decorre dal giorno successivo al pagamento del premio, poiché

all'assicurazione contro gli infortuni domestici non si applica il principio dell'automaticità delle prestazioni.

In merito, l'articolo 5, comma 6 del decreto 13 novembre 2019 precisa che *I soggetti non in regola con gli obblighi di versamento e integrazione del premio, hanno diritto alle prestazioni di cui al presente decreto soltanto per gli infortuni accaduti dal giorno successivo alla data della regolarizzazione.*

La somma aggiuntiva è pari alla metà del premio stesso (12 euro), se tra la data di scadenza del pagamento e la data di maturazione dei requisiti assicurativi intercorrono 60 giorni.

Se tra la data di scadenza del pagamento e la data di maturazione dei requisiti assicurativi intercorrono più di 60 giorni, l'importo della somma aggiuntiva è sempre pari all'ammontare del premio (24 euro).

Non sono comunque ammesse date precedenti oltre i cinque anni rispetto all'anno (il premio infatti è annuo) della data di maturazione dei requisiti assicurativi, in quanto si applica il termine di prescrizione quinquennale stabilito dall'articolo 3, comma 9, lettera b), della legge 8 agosto 1995, n. 335 per tutti i premi assicurativi.

### **C. Rinnovo annuale dell'assicurazione e servizio *Visualizza avviso di pagamento per rinnovo assicurazione***

Per quanto riguarda il rinnovo dell'assicurazione, il decreto 13 novembre 2019 conferma il termine finora applicato per il versamento del premio.

L'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto stabilisce infatti che *Per gli anni successivi alla prima iscrizione, il versamento del premio assicurativo deve essere effettuato in un'unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno, sempre che permangano i requisiti di cui al citato articolo 2, vale a dire i requisiti assicurativi.*

Pagando il premio entro il 31 gennaio, la tutela assicurativa decorre dal 1° gennaio senza soluzione di continuità con la copertura assicurativa dell'anno precedente, se invece il pagamento è effettuato dopo il 31 gennaio l'assicurazione decorre dal giorno successivo a quello in cui è stato effettuato il pagamento.

Come già specificato, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto 13 novembre 2019 i soggetti non in regola con gli obblighi di versamento, hanno diritto alle prestazioni soltanto per gli infortuni accaduti dal giorno successivo alla data della regolarizzazione.

Per quanto riguarda le modalità di pagamento del premio assicurativo annuale dovuto per il rinnovo, con la circolare Inail 24 dicembre 2015, n. 94 è stato comunicato che l'Istituto dal 1° gennaio 2016 ha attivato il pagamento tramite il sistema pagoPA, obbligatorio per tutte le pubbliche amministrazioni.

L'attuale avviso di pagamento PA consente di effettuare il pagamento tramite una pluralità di canali, indicate nell'avviso stesso, a scelta dell'utente.

Come indicato nelle lettere per il rinnovo 2020 in corso di recapito agli assicurati, alle quali per agevolare gli utenti è allegato l'avviso di pagamento PA, si può pagare il premio *online* sul sito dell'Inail tramite il *link* PagoPA, sul sito di Poste italiane spa, delle banche e di altri prestatori di servizi (la lista è pubblicata su [www.pagopa.gov.it](http://www.pagopa.gov.it)) oppure in tutti gli Uffici postali, in banca, in ricevitoria, dal tabaccaio, al bancomat, al supermercato. Si può inoltre pagare in contanti, con carte o conto corrente.

Si coglie, quindi, l'occasione per precisare che non sono ammessi pagamenti effettuati con altre modalità.

In merito, l'articolo 5, comma 1 del decreto 13 novembre 2019 stabilisce che il pagamento dei premi deve essere effettuato con modalità telematiche, in relazione all'evoluzione dei sistemi di pagamento nei confronti della pubblica amministrazione, secondo le indicazioni pubblicate dall'Inail sul proprio portale [www.inail.it](http://www.inail.it).

La disposizione, da leggere nel contesto del sistema pago PA, intende far riferimento al fatto che i pagamenti effettuati tramite l'avviso di pagamento PA sono ricevuti e gestiti dall'Inail con modalità telematiche e rendono quindi possibile l'attribuzione automatica dei premi versati direttamente alle posizioni degli assicurati.

Con il servizio *Visualizza e stampa avviso di pagamento per rinnovo assicurazione* l'utente può visualizzare il numero di avviso di pagamento/IUV da pagare dal 1° al 31 gennaio per rinnovare l'assicurazione oppure il numero di avviso di pagamento/IUV elaborato a seguito della presentazione della *Domanda di iscrizione e richiesta avviso di pagamento*.

L'avviso di pagamento PA per il rinnovo annuale dell'assicurazione contro gli infortuni domestici è elaborato a dicembre per ogni assicurato, inclusi i soggetti esonerati dal versamento del premio, se l'interessato non ha comunicato in tempo utile il venir meno dei requisiti assicurativi e risulta quindi iscritto all'assicurazione.

Il servizio tramite un apposito *link* al sistema pagoPA permette all'utente di effettuare il pagamento del premio *online* e/o di stampare l'avviso di pagamento.

Tramite il servizio *Visualizza e stampa le ricevute degli avvisi pagati online tramite PagoPA*, l'utente può verificare i pagamenti che ha effettuato e acquisire o stampare le relative ricevute.

#### **D. Modalità di iscrizione e rinnovo dell'assicurazione dal 1° gennaio 2020 per i soggetti esonerati dal versamento del premio. Servizio *Domanda di iscrizione e rinnovo con dichiarazione sostitutiva***

L'articolo 4, comma 2, del decreto ministeriale 13 novembre 2019 stabilisce che il premio assicurativo è a carico dello Stato per i soggetti i quali siano in possesso di **entrambi** i requisiti sottoindicati:

- a) titolarità di redditi lordi propri ai fini Irpef non superiori a **4.648,11** euro annui;
- b) appartenenza a un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo ai fini Irpef non sia superiore a **9.296,22** euro annui.

Nulla quindi è variato per quanto riguarda i suddetti limiti reddituali, già indicati dal previgente articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale 15 settembre 2000, recante "Modalità di attuazione dell'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico".

Il comma 3 del predetto articolo 4, al fine di definire precisamente i redditi del nucleo familiare da considerare ai fini dell'esonero dal pagamento del premio, specifica che concorrono alla formazione del reddito complessivo del nucleo familiare i redditi dei singoli componenti il nucleo familiare medesimo così come disciplinato dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013, n. 159<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup> Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)", articolo 3 "Nucleo familiare":

1. Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo.

2. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare. A tal fine, identificata di comune accordo la residenza familiare, il coniuge con residenza anagrafica diversa è attratto ai fini del presente decreto nel nucleo la cui residenza anagrafica coincide con quella familiare. In caso di mancato accordo, la residenza familiare è individuata nell'ultima residenza comune ovvero, in assenza di



Dal 1° gennaio 2020 i soggetti in possesso dei requisiti reddituali sopra indicati devono iscriversi all'assicurazione contro gli infortuni domestici presentando la domanda di iscrizione esclusivamente con il servizio *Domanda di iscrizione e rinnovo con dichiarazione sostitutiva*.

In base a quanto disposto dall'articolo 5, comma 7 del decreto, il servizio richiede all'utente di rendere la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, attestante la sussistenza dei requisiti reddituali previsti dall'articolo 4, comma 2, con l'indicazione dei componenti il nucleo familiare.

Per effetto di quanto disposto dall'articolo 4, comma 4 del decreto, dal 1° gennaio 2020, ai fini della sussistenza dei requisiti di reddito che danno diritto all'esonero dal versamento del premio si fa riferimento al reddito complessivo lordo personale e del nucleo familiare **dichiarato ai fini Irpef l'anno precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva**.

Per i soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, la determina presidenziale concernente le modalità e i tempi per l'avvio dei servizi telematici per l'assicurazione contro gli infortuni domestici ha stabilito che si fa riferimento al reddito complessivo lordo ai fini Irpef personale e del nucleo familiare **percepito nel secondo anno precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva**.

Nel servizio *online*, l'anno della dichiarazione dei redditi ai fini Irpef, che si riferisce all'anno precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva, è impostato automaticamente. È impostato automaticamente anche l'anno di imposta, che si riferisce all'anno precedente quello della dichiarazione dei redditi.

---

*una residenza comune, nella residenza del coniuge di maggior durata. Il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, è attratto ai fini del presente decreto, nel nucleo anagrafico dell'altro coniuge.*

*3. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi:*

*a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile;*

*b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'articolo 708 del codice di procedura civile;*

*c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;*

*d) quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;*

*e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in unite giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.*

*4. Il figlio minore di anni 18 fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive. Il minore che si trovi in affidamento preadottivo fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorchè risulti nella famiglia anagrafica del genitore. Il minore in affidamento temporaneo ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è considerato nucleo familiare a sé stante, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare. Il minore in affidamento e collocato presso comunità è considerato nucleo familiare a sé stante.*

*5. Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori. Nel caso i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne, se a carico di entrambi, fa parte del nucleo familiare di uno dei genitori, da lui identificato.*

*6. Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ai sensi del comma 2. Il figlio minore fa parte del nucleo del genitore con cui conviveva prima dell'ingresso in convivenza anagrafica, fatto salvo quanto previsto al comma 4. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.*

Per esempio, se l'utente presenta la domanda di iscrizione con dichiarazione sostitutiva il 15 gennaio 2020, l'anno della dichiarazione dei redditi ai fini Irpef visualizzato nel servizio è il 2019 e l'anno di imposta visualizzato è il 2018.

Nel servizio *online* è impostato automaticamente anche l'anno di percezione del reddito, che si riferisce al secondo anno precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva.

Per esempio, se il soggetto presenta la domanda di iscrizione con dichiarazione sostitutiva il 15 gennaio 2020, l'anno di percezione dei redditi ai fini Irpef visualizzato nel servizio è il 2018.

La novità più rilevante del decreto 13 novembre 2019 è senz'altro costituita dalla disposizione di cui all'articolo 5, comma 8, secondo cui *A decorrere dal 1° gennaio 2020, la domanda attestante la sussistenza dei requisiti reddituali di cui all'articolo 4 comma 2, oltre che all'atto della prima iscrizione, deve essere presentata, con modalità telematica, entro il 31 gennaio di ogni anno, sempre che permangano i requisiti di cui al predetto articolo, vale a dire i requisiti assicurativi.*

Il servizio *online* è strutturato nelle seguenti sezioni:

Sezione A – dati del richiedente, riguardante i dati anagrafici della persona che si deve iscrivere all'assicurazione;

Sezione B – requisiti assicurativi;

Sezione C - requisiti reddituali del richiedente (persona che si deve assicurare);

Sezione D - requisiti reddituali dei componenti del nucleo familiare;

Sezione E - reddito complessivo lordo ai fini IRPEF del nucleo familiare.

Nella *sezione A* deve essere indicato, tra gli altri dati, l'indirizzo di posta elettronica o PEC al quale sarà recapitata la comunicazione della regolare acquisizione della domanda di iscrizione unitamente al documento che riproduce la domanda inoltrata dall'utente e la comunicazione di avvenuta iscrizione all'assicurazione.

Nella *sezione B* l'utente deve dichiarare sotto la sua responsabilità di essere in possesso dei requisiti assicurativi richiesti dalla legge per iscriversi all'assicurazione contro gli infortuni domestici e deve indicare nell'apposito campo la data dalla quale è o sarà in possesso dei predetti requisiti (data di maturazione dei requisiti assicurativi). Sono quindi previste le seguenti dichiarazioni:

- di svolgere in ambito domestico l'insieme delle attività finalizzate alla cura delle persone e dell'ambiente domestico;
- di svolgere le suddette attività a titolo gratuito;
- di svolgere le suddette attività in via esclusiva e abituale;
- di non svolgere altra attività che comporti l'iscrizione presso forme obbligatorie di previdenza sociale.

Per quanto riguarda la data di maturazione dei requisiti, se l'utente si sta iscrivendo all'assicurazione **per la prima volta** (prima iscrizione) possono verificarsi i seguenti casi:

1. l'utente dichiara nel servizio che maturerà i requisiti assicurativi a una data successiva a quella del giorno in cui compila e trasmette la domanda di iscrizione.

L'articolo 5, comma 4, del decreto interministeriale 13 novembre 2019 stabilisce infatti che la domanda di iscrizione deve essere presentata almeno 2 giorni prima della data di maturazione dei requisiti assicurativi.

Se l'utente indica una data successiva, l'assicurazione decorre dalla data di maturazione dei requisiti assicurativi indicata dall'utente. Non sono comunque ammesse date superiori a 30 giorni.

In caso di domanda di iscrizione **trasmessa** in data successiva alla data di maturazione dei requisiti assicurativi, l'assicurazione decorre dal giorno successivo all'acquisizione da parte dell'Inail della domanda, in quanto all'assicurazione contro gli infortuni domestici non si applica il principio dell'automaticità delle prestazioni.

La data di acquisizione della domanda di iscrizione è la data del protocollo indicata nella *Ricevuta della domanda di iscrizione con dichiarazione sostitutiva dei requisiti reddituali e comunicazione di avvenuta iscrizione all'assicurazione contro gli infortuni domestici*, che viene trasmessa per posta elettronica all'utente.

2. l'utente dichiara nel servizio di aver maturato i requisiti assicurativi a una data uguale a quella del giorno in cui compila e trasmette la domanda di iscrizione.

Anche in questo caso l'assicurazione decorre dal giorno successivo all'acquisizione da parte dell'Inail della domanda.

3. l'utente dichiara nel servizio di aver maturato i requisiti assicurativi a una data precedente a quella del giorno in cui compila e trasmette la domanda di iscrizione.

Anche in questo caso l'assicurazione decorre dal giorno successivo all'acquisizione da parte dell'Inail della domanda.

Se l'utente si sta iscrivendo **per rinnovare** l'assicurazione e compila e trasmette la domanda di iscrizione in un giorno compreso **tra il 1° gennaio e il 31 gennaio**, deve indicare come data di maturazione dei requisiti assicurativi il **1° gennaio**.

In caso di rinnovo l'assicurazione deve infatti decorrere da tale data.

Il sistema verifica se l'utente risulta assicurato nell'anno precedente e quindi sta presentando la domanda per rinnovare l'iscrizione (non si tratta cioè di una prima iscrizione).

Nella *sezione C - requisiti reddituali del richiedente*, la persona che si deve assicurare deve dichiarare l'ammontare del suo reddito lordo ai fini IRPEF **dichiarato** nell'anno precedente a quello della domanda di iscrizione che sta compilando, che non deve essere superiore a 4.648,11 euro annui.

Se la persona che si deve assicurare nell'anno precedente non ha presentato la dichiarazione dei redditi, in quanto in base alla vigente normativa risulta esonerato da tale obbligo, deve dichiarare l'ammontare del suo reddito lordo ai fini IRPEF **percepito** nel secondo anno precedente a quello della domanda di iscrizione che sta compilando, che anche in questo caso non può essere superiore a 4.648,11 euro annui.

Nella *sezione D - requisiti reddituali dei componenti del nucleo familiare*, l'utente deve dichiarare i dati anagrafici e i requisiti di reddito dei componenti del suo nucleo familiare.

La schermata *Componente il nucleo familiare* del servizio è strutturata nelle tre sezioni *Dati anagrafici*, *Dati residenza* e *Requisiti reddituali*. Nella sezione *Dati anagrafici* devono essere inseriti cognome, nome, data di nascita, sesso, Stato di nascita, provincia e comune di nascita e codice fiscale del componente del nucleo familiare.

Deve inoltre essere specificata la *Relazione con il richiedente*, selezionando una delle seguenti opzioni:

C = Coniuge;

F = Figlio minorenni;

MA= Minore in affidamento preadottivo;

FC = Figlio maggiorenne convivente;

FNC = Figlio maggiorenne non convivente a carico ai fini IRPEF;

P = Altra persona nel nucleo.

Nella categoria *Altra persona nel nucleo* rientrano i soggetti diversi dal coniuge, dal figlio minore, dal minore in affidamento preadottivo, dal figlio maggiorenne convivente e dal figlio maggiorenne non convivente a carico ai fini IRPEF. Si tratta in pratica:

- del caso di genitori conviventi e non sposati, che si considerano parte di un unico nucleo familiare ai fini Isee. Il genitore dichiarante deve indicare il convivente nella dichiarazione Isee come "altra persona nel nucleo"

- del coniuge separato che non ha trasferito la propria residenza, e che quindi risulta nello stato di famiglia dell'altro coniuge, pertanto rientra nel nucleo di quest'ultimo e andrà comunque inserito nella dichiarazione, indicandolo con la relazione *P- altra persona nel nucleo*.

Nella schermata *Dati residenza* si deve inserire l'indirizzo dove risiede il componente del nucleo familiare.

Infine nella sezione *Requisiti reddituali* deve essere effettuata la dichiarazione sostitutiva relativa al reddito lordo ai fini Irpef dichiarato dal componente del nucleo familiare l'anno precedente la presentazione della domanda di iscrizione del richiedente.

In tutti i casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi deve essere inserita la dichiarazione sostitutiva relativa al reddito lordo ai fini Irpef percepito dal componente del nucleo familiare nel secondo anno precedente a quello della presentazione della domanda di iscrizione del richiedente.

Se il componente del nucleo familiare è un minore si deve selezionare *Assenza di redditi*.

Nella sezione *E - reddito complessivo lordo ai fini IRPEF del nucleo familiare*, l'utente visualizza il reddito complessivo lordo del nucleo familiare al quale appartiene, dato dalla somma dei redditi dichiarati per ciascun componente del suo nucleo familiare, come indicati nel servizio, che non può essere superiore a 9.296,22 euro annui.

Prima della trasmissione della domanda di iscrizione, il servizio richiede all'utente le dichiarazioni di responsabilità previste dalla vigente normativa, con richiamo alle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'utente viene inoltre informato che l'Inail può effettuare i controlli ai sensi dell'articolo 71 del citato decreto.

#### **E. Obbligo di comunicare il venir meno dei requisiti assicurativi e servizio *Invia la richiesta di cancellazione dall'assicurazione***

L'articolo 5, comma 9, del decreto 13 novembre 2019 stabilisce che *Per gli anni successivi alla prima iscrizione i soggetti sono tenuti altresì a denunciare all'Inail il venir meno di uno dei requisiti di cui all'articolo 2.*

È stato quindi realizzato il servizio *Invia la richiesta di cancellazione dall'assicurazione* con cui gli assicurati dal 1° gennaio 2020 devono comunicare all'Inail di non essere più in possesso dei requisiti assicurativi e richiedere quindi la cancellazione dall'assicurazione.

Non è necessario trasmettere la richiesta dopo il compimento del 67° anno di età in quanto l'Inail provvede a cessare automaticamente la posizione assicurativa al 31 dicembre dell'anno.

Il premio, infatti, è annuale e non frazionabile pertanto per i soggetti che raggiungono i 67 anni in corso di assicurazione, come già precisato, la stessa mantiene la validità fino alla successiva scadenza annuale del premio.

Il servizio richiede all'utente di rendere la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, attestante di non essere più in possesso dei requisiti assicurativi ed è possibile inserire anche una motivazione nel campo a testo libero.

#### **F. Accesso ai servizi online per l'assicurazione contro gli infortuni domestici.**

I servizi descritti nella presente circolare sono riservati agli "Utenti con credenziali dispositive".

Per accedere ai servizi l'utente deve essere in possesso di una delle seguenti credenziali.

1. Credenziali di accesso dispositive rilasciate dall'Inail.

Le credenziali di accesso dispositive possono essere chieste presentando l'apposito modulo "Utenti con credenziali dispositive" pubblicato in [www.inail.it](http://www.inail.it) e copia fronte retro di un documento d'identità in corso di validità presso le Sedi territoriali Inail oppure attraverso il servizio telematico "Richiedi credenziali dispositive" disponibile in [www.inail.it](http://www.inail.it) al percorso Accedi ai servizi online>Registrazione>Utente con credenziali dispositive.

Come già precisato nella circolare Inail 30 novembre 2015, n. 81 al momento della richiesta delle credenziali dispositive il soggetto è tenuto a indicare obbligatoriamente un numero di cellulare e un indirizzo di posta elettronica o di posta elettronica certificata per il completamento della registrazione.

2. Credenziali di accesso dispositive rilasciate dall'Inps per l'utilizzo dei propri servizi telematici.

Le credenziali Inps sono riconosciute anche dal sistema dell'Inail in base agli accordi tra i due enti previdenziali.

3. Carta nazionale dei servizi (CNS).

In questo caso l'utente deve inserire la Smart Card nel lettore, selezionare il pulsante Avanti e inserire il PIN della Smart Card.

4. Credenziali SPID.

In questo caso l'utente deve cliccare sul pulsante "Entra con SPID", scegliere dall'elenco il proprio *Identity Provider* (Infocert, Poste o Tim) ed eseguire l'autenticazione. Il soggetto che effettua l'accesso con credenziali SPID viene automaticamente riconosciuto nei sistemi Inail come "Utente con credenziali dispositive" e ha accesso ai servizi online abilitati per tale categoria di utenti.

In fase di prima applicazione del decreto, le Sedi dovranno attivarsi al fine di evadere tempestivamente le richieste di rilascio di credenziali dispositive e fornire agli utenti ogni supporto, sia di natura informativa che di tipo tecnico, per agevolare l'accesso ai nuovi servizi telematici e la loro fruizione.

Il Direttore generale  
f.to Giuseppe Lucibello

**Allegati: 2**